

NORMATIVA

Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 – “Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza” (di cui alla G.U. 26 giugno 1940, n. 149) così come modificato e integrato dal D.P.R. n. 311 del 2001, dal d.P.R. n. 293 del 2002, e dal decreto legislativo n. 134 del 1998

T.U.L.P.S. “Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza”;

Circolare 15 febbraio 1951 n. 16 e ss. mm. del Ministero dell'Interno Direzione gen. protezione civile “Norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi e altri locali di pubblico spettacolo”;

D.M. 22/5/92 n. 569 “Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre”;

D.M. 18/3/96 “Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi”;

D.M. 19/8/96 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”.

Decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 2001, concernente il "regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza”;

Decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311 relativo al “Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza (numeri 77, 78 e 108, allegato 1 della legge n. 59/1997 e numeri 18, 19, 20 e 35, allegato 1 della legge n. 50/1999)”

DECRETO MINISTERIALE 4.5.1998 "Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai comandi provinciali dei vigili del fuoco”;

REGOLAMENTO

Art.1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina i compiti della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CCVLPS) di cui all'art. 141 e seguenti del R.D. 06.05.1940 n.635 “Regolamento del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza”, R.D. 18.06.1931, così come modificato dall'art.4 del D.P.R. 28.05.2001 n.311 di cui al Decreto del Sindaco di bagnone n° 38 del 7.07.2005.

Art.2

Composizione e nomina

1. La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (di seguito definita “Commissione di Vigilanza” o “Commissione”) è nominata con atto del Sindaco, resta in carica per la durata di tre anni dal decreto di nomina di cui all'art.1; essa è svincolata dal mandato della Pubblica Amministrazione e, in relazione alle responsabilità attribuite dalle vigenti norme, continua comunque ad operare fino al giorno di nomina della nuova Commissione.

2. I componenti della Commissione che assumono l'incarico a seguito di suffragio popolare (Sindaco) o nomina Sindacale (Decreto), si intendono come immediatamente facenti parte della Commissione di Vigilanza, senza ulteriori formalità amministrative. I componenti della Commissione possono essere destituiti e/o sostituiti in qualsiasi momento con atto motivato del Sindaco, sentito il parere del Dirigente del Servizio OO.PP..

3. La Commissione è così composta:

- a) Sindaco o suo delegato che la presiede;
- b) Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;
- c) Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- d) Dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
- e) Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
- f) Esperto in materie elettrotecniche;
- g) Rappresentante del CONI
- h) Esperto/i di cui al successivo comma 4.

Ai sensi dell'art.4 del D.P.R. n.311/2001 per ogni componente la Commissione possono essere previsti uno o più supplenti. Il supplente partecipa alla seduta solo nel caso in cui il titolare non possa, per qualsiasi ragione, intervenire.

4. La Commissione è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, di volta in volta individuato in relazione alle competenze degli assessorati interessati. Con l'istituto della delega vengono trasferite anche le funzioni sancite dagli artt. di legge in materia di agibilità (1) , per quanto attinenti le attività della Commissione Comunale di Vigilanza per i locali di pubblico spettacolo, compreso quelle relative alla verifica delle condizioni delle strutture, delle quali potrà accertare l'idoneità, direttamente o su certificazione di un tecnico abilitato, lì dove il SUAP non fosse stato investito o fosse incompetente.

5. La Commissione come sopra composta, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto oggetto di verifica, potrà essere coadiuvata, ove se ne ravvisi la necessità, con uno o più esperti in acustica ovvero in altra disciplina tecnica.

Su richiesta specifica, la Commissione potrà ospitare un rappresentante degli esercizi di pubblico spettacolo e/o da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, dai consorzi, e/o associazioni di categoria, scelto tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale i cui pareri saranno tuttavia consultivi ma non vincolanti.

Il rappresentante del CONI, il cui parere sarà consultivo ma non vincolante, sarà chiamato a far parte della Commissione solo nel caso in cui trattasi di impianto sportivo.

Art.3

Competenze

1. La Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui agli artt. 140 e 141/bis del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza provvede, ai fini dell'applicazione dell'art.80 del T.U.L.P.S., a verificare la solidità e sicurezza dei locali, impianti e luoghi sede di pubblico intrattenimento e spettacolo, salvo i casi in cui la relativa competenza risulta attribuita, così come previsto dall'art. 142 del precitato Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S, alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo così come modificato dall'art. 4 delle Legge 28.05.01 n.311.

2. La Commissione ha potere ispettivo; per le mansioni ad Essa attribuite, i membri della Commissione hanno libero accesso a tutti i locali interessati dalle proprie competenze. Essa provvede a:

- Esprimere, il parere sui progetti di nuovi locali di pubblico spettacolo e impianti sportivi, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti;
- Verificare, le condizioni di stabilità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti, ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- Accertare, la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- Accertare, ai sensi dell'art.4 del Decreto legislativo 8 gennaio 1998, n.3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n.337;
- Controllare, con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Locali con capienza complessiva superiore a 200 posti.

Le verifiche e gli accertamenti descritti nei commi che precedono sono richieste anche ai fini del rilascio delle licenze di polizia amministrativa di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S., di competenza comunale ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n.616/1977, per i locali e gli impianti con capienza complessiva superiore a 200 (duecento) persone.

Locali con capienza complessiva uguale o inferiore a 200 posti.

Per i locali ed impianti che hanno una capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le predette verifiche e/o accertamenti possono essere sostituiti da una relazione tecnica redatta da un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri, nell'albo degli architetti, nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri, con il quale si attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche di cui ai riferimenti normativi richiamati in premessa; in tal caso, pertanto, accertamenti e verifiche, non sono soggetti al parere della Commissione Comunale di Vigilanza che tuttavia provvederà a prendere atto, a verbale, dell'avvenuta certificazione da parte del tecnico per il rilascio del relativo parere, ai sensi della circolare prefettizia del 13.05.2004, prot. n. 1685/Area II CPV.

Resta esclusiva competenza della Commissione Comunale, esprimere il parere sul progetto.

E' fatto salvo il rispetto di ogni disposizione in materia di sicurezza ed igiene.

Alla Pubblica Amministrazione è fatto obbligo dell'inoltro della "domanda" per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di pubblico spettacolo intendendosi ogni inerzia amministrativa in tal senso quale mancata attribuzione della delega di cui D.Lgs. del 6 giugno 2001, n.378 e sostituito dall'art. 24 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" al SUAP ovvero alla Commissione Comunale di Vigilanza competente nella materia specifica.

La Commissione Comunale di Vigilanza, nei suoi membri permanenti e in quelli temporanei che hanno contribuito al rilascio del parere specifico, ha potere ispettivo e, per il tramite del Dirigente competente (art. 107 del TUEL) o degli organi di Polizia Municipale, sanzionatorio.

La sanzione amministrativa viene erogata dal Sindaco o dal Dirigente del servizio Opere Pubbliche.

La sanzione pecuniaria viene erogata per il tramite della Polizia Municipale ovvero su intervento delle Forze dell'Ordine e delle altre istituzioni aventi facoltà.

Art.4

Richiesta di intervento della Commissione – Modalità e contenuto della domanda

La domanda, da presentare al competente ufficio del servizio OO.PP. per il rilascio delle licenze d'esercizio ai sensi degli artt. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S., deve contenere anche la richiesta di esame e/o sopralluogo e deve pervenire almeno 15 (quindici) giorni prima della data di richiesta dell'intervento, a pena di nuova decorrenza dei termini dalla data di scadenza dei termini temporali (max 15+14gg.).

Il responsabile del procedimento comunica alla segreteria della Commissione, che è individuata con sede presso l'ufficio delle OO.PP., entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della stessa, la domanda di intervento della Commissione ai fini della convocazione della medesima ai sensi del successivo art.5; il Responsabile del Procedimento provvede a verificare la regolarità formale e la rispondenza della documentazione allegata alle richieste avanzate, e qualora ne rilevi l'irregolarità o la carenza, provvederà a darne comunicazione al richiedente (a mezzo fax o per via telematica).

All'istanza dovrà essere allegata la documentazione (in n.3 copie) di cui al successivo art. 12, a seconda della tipologia di intervento della Commissione Comunale richiesto dall'interessato, fermo restando che, in relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture sulle quali è chiamata ad esprimere il proprio parere, la Commissione può richiedere, a fini istruttori, ulteriore documentazione integrativa e quant'altro previsto dalla vigente normativa.

E' in ogni caso escluso l'istituto del silenzio assenso.

Art.5

Funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza

a) Convocazione

- L'avviso di convocazione ai componenti della Commissione Comunale, contenente la data, il luogo dello svolgimento della seduta e del sopralluogo, nonché gli argomenti oggetto di trattazione, deve essere inviato con avviso scritto, anche a mezzo fax e/o via telematica.
- I componenti effettivi, qualora impossibilitati a partecipare alla riunione convocata, provvedono ad informare direttamente i rispettivi supplenti, affinché li sostituiscano.
- Gli incontri della Commissione sono comunicati, a cura del segretario della commissione, al richiedente il provvedimento finale, ovverosia al tecnico abilitato regolarmente incaricato, che può presenziare e fornire eventuali chiarimenti. La comunicazione deve essere inviata al destinatario del provvedimento o al tecnico di fiducia eventualmente delegato, con lettere raccomandata a/r, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello previsto per la riunione, salvo casi di urgenza (tariffa extra – cfr. comma d).
- I sopralluoghi richiesti allo scopo del rilascio della licenza di agibilità ex art.80 T.U.L.P.S. saranno di massima effettuati dal lunedì al venerdì non festivi, antecedentemente alle ore 13,30, ad eccezione di casi eccezionali e/o su motivata richiesta del soggetto interessato e comunque nel caso di attività a carattere temporaneo (tariffa agevolata – cfr. comma d).
- Qualora non sia indicato il termine entro cui si desidera che venga esaminato il progetto o realizzato il sopralluogo, la richiesta sarà iscritta d'ufficio alla prima riunione utile della Commissione. Qualora, invece, si richieda che l'esame o il sopralluogo siano compiuti entro una data precisa, la richiesta dovrà pervenire all'ufficio almeno 15 (quindici) giorni prima di tale data.

b) Riunione

- Per la validità delle riunioni occorre la presenza di tutti i componenti di cui al secondo comma lettere da a) ad f) del precedente articolo 2. Dette riunioni si tengono di norma presso gli Uffici della Segreteria della Commissione, presso il Servizio OO.PP., e nei luoghi indicati, di volta in volta, dal Presidente nell'avviso di convocazione.
- Tuttavia, l'assenza del rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo o del rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e l'assenza dei membri aggregati, in quanto componenti non obbligatori, non inficia la validità della riunione.
- In caso di impedimento a partecipare alla riunione da parte di un componente obbligatorio, il parere della Commissione si intende validamente espresso qualora il componente assente provveda entro 5 (cinque) giorni lavorativi a far pervenire il proprio parere scritto al Presidente.
- I Commissari hanno l'obbligo di astenersi, oltretanto di delegare altri, nei casi di incompatibilità previsti dall'art.51 del Codice di Procedura Civile, comunicando al Presidente, almeno 5 giorni prima, la sussistenza delle cause di incompatibilità.
- Nella seduta della Commissione vengono esaminate tutte le domande iscritte all'ordine del giorno e le eventuali ulteriori, pervenute fuori termine, che la Commissione ritenga, comunque, di esaminare.

c) Formulazione del parere e relativo verbale

- Il parere della Commissione deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti di cui al terzo comma lettere da a) ad f) del precedente art.2 e deve essere redatto per iscritto e contenuta nel verbale di riunione, motivato, in fatto ed in diritto, ai sensi dell'art.8 della L.241/1990.
 - Il verbale di riunione, al quale deve essere allegato copia del relativo avviso di convocazione, deve indicare i nomi dei componenti presenti e contenere una concisa esposizione dei lavori svolti e delle decisioni assunte e devono essere riportati:
 - l'indicazione dell'eventuale presenza del richiedente il provvedimento finale o del suo delegato, nonché di eventuali altre persone ammesse alla riunione;
 - eventuali rilievi ed osservazioni sul progetto e/o sulle strutture ispezionate;
 - eventuali dichiarazioni di voto;
 - tutte le condizioni e/o prescrizioni eventualmente imposte dalla Commissione.
- Il verbale è sottoscritto dal Segretario, dal Presidente o dal Vicepresidente e da tutti i componenti presenti e comunicato all'interessato per iscritto (anche via fax) a cura del Segretario. Quest'ultimo invierà altresì copia all' U.O. Polizia Amministrativa del Comune competente ed agli uffici che saranno, di volta in volta, indicati dalla Commissione.
- Il segretario della Commissione ha altresì l'incarico di custodire gli originali dei verbali.

d) Spese di funzionamento

- Le spese per l'esame della pratica e per il sopralluogo della Commissione sono a totale ed esclusivo carico di chi ne richiede l'intervento e sulla base degli importi fissati. Essi sono equiparati, per analogia procedurale, alle "tariffe orarie dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo Nazionale dei vigili del fuoco" di cui al Decreto 21 settembre 1998 (GU 13.10.98 n°239), arg. 83, imp. 001, 002, 003, comprensive delle spese per il sopralluogo (se dovuto); esse si intendono automaticamente adeguate all'adeguamento di queste da parte di disposizioni legislative subentranti.

- Le spese comprendono l' "esame pratica" e il "sopralluogo", pratica gratuita: le spese non verranno corrisposte solo nel caso in cui le manifestazioni siano organizzate dal Comune di Bagnone, ovvero solo allorché ricorrano simultaneamente le seguenti condizioni:
 - a. godano del patrocinio, comprovato con delibera di G.M., da parte del Comune;
 - b. siano completamente gratuite;
 - c. non siano sponsorizzate;
 - d. siano organizzate da associazioni o enti no-profit;

tariffa ridotta: nel caso in cui la manifestazione sia organizzata da associazioni non a scopo di lucro, parrocchie, o altri enti pubblici e ricorra la condizione di cui ai sopra esposti punti b) e c), ovvero da altri comuni o enti locali che intendano in seguito aderire alla convenzione di collaborazione col Comune di Bagnone;

tariffa ordinaria: attività convenzionale;

tariffa di urgenza: nel caso di richiesta parere con tempi abbreviati, inferiori a gg. 15;

tariffa per sopralluogo ordinario: tariffa per sopralluogo da effettuarsi dal lunedì al venerdì, tra le ore 8,30 e le ore 13,30;

tariffa per sopralluogo extra-orario: tariffa di urgenza con sopralluogo extracalendarario e/o fuori orario (13,30 – 20,00).

- L'importo della tariffa deve essere corrisposto al Comune tramite versamento presso il Tesoriere Comunale con la seguente motivazione: COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA – ESAME PRATICA la cui attestazione va allegata in copia alla domanda secondo il seguente tariffario vigente:

esame pratica e sopralluogo (8,30-13,30)

locali e luoghi di spettacolo con capienza fino a 500 posti - 4h x € 45,00/h - Euro 180,00

locali e luoghi di spettacolo con capienza fino a 2000 posti - 6h x € 45,00/h- Euro 270,00

locali e luoghi di spettacolo con capienza oltre 2000 posti - 8h x € 45,00/h- Euro 360,00

esame d'urgenza o deroga tempistica (da indicare nella causale) -Euro 100,00

sopralluogo extra (13,30-20,00 e Sabato o Domenica - da indicare nella causale) - Euro 100,00

Le tariffe non includono le spese di bollo, se dovute;

per altre categorie non ricomprese nelle su elencate, si farà espresso riferimento alle già citate "tariffe orarie dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo Nazionale dei vigili del fuoco" di cui al Decreto 21 settembre 1998

Agevolazioni:

l'esame e il sopralluogo sono gratis, ovverosia non necessitano di versamento, nel caso di manifestazioni organizzate da Carabinieri, Polizia, Forze Armate o in occasioni di ricorrenze legate alla storia della Repubblica e nel caso in cui le manifestazioni siano organizzate dal Comune di Bagnone, ovvero allorché ricorrano simultaneamente le seguenti condizioni:

- godano del patrocinio, comprovato con delibera di G.M., da parte del Comune;
- siano completamente gratuite;
- non siano sponsorizzate;
- siano organizzate da associazioni o enti no-profit;

tariffa ridotta del 50% nel caso in cui la manifestazione sia organizzata da associazioni non a scopo di lucro, parrocchie, o altri enti pubblici ovvero da altri comuni o enti locali che intendano in seguito aderire alla convenzione di collaborazione col Comune di Bagnone; e ricorra la condizione di cui ai sopra esposti punti b) e c).

Art.6

Locale di pubblico spettacolo - definizione

Per locale si intende l'insieme di fabbricati ed ambienti, comprensivi di servizi e disimpegni ad essi annessi, nonché i luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento ed i luoghi all'aperto o in luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico.

Per locali di trattenimento si intendono i locali destinati ad attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli.

Per locali multiuso si intendono i locali adibiti ordinariamente ad attività non soggette al controllo della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, utilizzati occasionalmente per intrattenimenti e pubblici spettacoli.

Per fabbricati o impianti complessi, comprensivi o no di richiesta di deroga, si intendono quei luoghi adibiti permanentemente o provvisoriamente a pubblico spettacolo che per il loro funzionamento prevedono una complessità di verifiche quali oltre alla sala o spazio destinato al pubblico spettacolo includono:

- a. altra sala o spazio destinato a pubblico spettacolo;
- b. presenza singola o contemporanea di altre attività a servizio della sala o spazio di cui al punto a. (bar, ristorante, esposizioni, riunioni, altre attività che prevedono la possibile presenza di pubblico);
- c. la presenza di più centrali termiche.

Art.7

Tipologia locali di pubblico spettacolo soggetti a verifica della Commissione Comunale di Vigilanza

Viste le specificazioni di cui all'art.17 della circolare della Direzione Generale dei servizi antincendio del Ministero dell'interno n.16 del 1951 e D.M. 19 agosto 1996, la verifica da parte della Commissione Comunale si esplica, principalmente su:

- teatri con capienza compresa tra 200 e 1.300 persone, qualora ricorrano le eccezioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311;
- teatri tenda (locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti);
- cinematografi;
- cinema – teatri (locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche ma attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere);
- locali di trattenimento (locali destinati ad attrazioni varie nonché spazi all'interno di esercizi pubblici attrezzati o, comunque destinati allo svolgimento di spettacoli o trattenimenti);
- sale da ballo, discoteche, disco - bar, night club;
- luoghi destinati a spettacoli viaggianti;
- parchi di divertimento;
- circhi;
- luoghi all'aperto, ubicati in spazi all'aperto ove l'accesso sia subordinato a determinate condizioni, ovvero delimitato o attrezzato con strutture per lo stazionamento del pubblico ed allestiti per spettacoli e trattenimenti, comprese competizioni sportive, automobilistiche, motociclistiche, manifestazioni con partecipazione di veicoli per il volo di qualsiasi genere;
- locali multiuso, ovvero adibiti di norma ad attività non di spettacolo e/o trattenimento, ma utilizzati solo occasionalmente per dette attività;
- sale polivalenti intese come locali adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, ma utilizzate occasionalmente per attività diverse;

- impianti sportivi, con capienza compresa tra 201 e 5000 persone, in genere dotati di attrezzature per lo stazionamento di spettatori;
- piscine natatorie pubbliche.

Non è richiesto alcun intervento della Commissione di cui al presente regolamento, quando le manifestazioni si svolgano in luoghi pubblici ove l'accesso, di fatto e di diritto, sia consentito ad ogni persona in spazi non delimitati, mancando una minima struttura destinata ad accogliere il pubblico; in tal caso la Commissione limiterà la propria attività alla verifica del luogo fisico ove viene svolto l'evento (palco, area delimitata o assegnata allo spettacolo).

Art.8

Allestimenti temporanei – Verifica delle condizioni di sicurezza

Validità del certificato di agibilità per allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente
L'agibilità relativa agli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente e con le stesse attrezzature, ha validità due anni dalla data del rilascio, ovverosia 2 edizioni successive del medesimo evento anche se non perfettamente coincidenti temporalmente a due anni (2), fatto salvo il caso in cui la Commissione, in considerazione della natura dei luoghi o degli impianti, non ne limiti diversamente la durata.

In occasione delle richieste di licenza ex art. 68 o 69 del T.U.L.P.S., successive alla prima richiesta, l'organizzatore dovrà presentare, almeno 5 (cinque) giorni prima dello svolgimento della manifestazione, una autocertificazione con la quale attesta l'uso degli stessi impianti e attrezzature e le medesime modalità di impiego. Inoltre, nel caso in cui le attrezzature, i palchi o gli impianti elettrici siano soggetti a reinstallazione, ovverosia a nuova installazione di struttura già esaminata con parere positivo dalla Commissione di Vigilanza, l'organizzatore dovrà presentare una dichiarazione di corretto e regolare montaggio di dette strutture, nonché una dichiarazione di conformità per ogni singolo impianto, rilasciata da tecnico abilitato ai sensi della legge n.46/1990, decorsi due anni dal rilascio dell'agibilità dovrà essere presentata una nuova domanda di sopralluogo secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Art.9

Durata delle manifestazioni temporanee

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per manifestazioni temporanee si intendono le forme di spettacolo o intrattenimento che si svolgono in un periodo di tempo pari o inferiore a 120 giorni, in luoghi non ordinariamente adibiti a dette attività.

Art.10

Controlli di cui all'art. 141, comma 1° lett. E) del T.U.L.P.S.

Il Presidente, sentita la Commissione, con proprio provvedimento individua i componenti delegati ad effettuare i controlli di cui all'art. 141, comma 1, lett. E, volti ad accertare il rispetto delle norme e cautele imposte ed il funzionamento dei meccanismi di sicurezza.

Entro il termine, di volta in volta fissato, l'esito dei controlli ed accertamenti deve essere comunicato al Presidente della Commissione per i provvedimenti di competenza.

Art.11

Locali ed impianti esclusi dalle verifiche della Commissione Comunale di Vigilanza

Non rientrano nella competenza della Commissione Comunale di Vigilanza le verifiche di:

- locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;

- parchi di divertimento e attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità.

Art.12

Documentazione

La documentazione tecnica da produrre ai fini dell'esame dell'istanza è indicata negli allegati A – B – C – D – E e forma parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

Art.

13

Indennità e competenze dei membri della Commissione di Vigilanza

Ai membri della Commissione di vigilanza verranno corrisposte le seguenti indennità

componente della Commissione Comunale di Vigilanza	indennità
a) Sindaco o suo delegato (v.sindaco – ass. comp. x attività)	come commissione consiliare
b) Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato	come commissione consiliare
c) Dirigente AUSL	come com. cons. o indennità istituzionale
d) Dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato	come commissione consiliare;
e) Com. Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato	come com. cons. o indennità istituzionale
f) Esperto in materie elettrotecniche	come com. cons. o n° 1 vacanza
g) Rappresentante del CONI (se richiesto - non obbligatorio)	Euro 20,00
h) Esperto/i di cui al successivo comma 4	come com. cons. o n° 1 vacanza
i) Segreteria (verbale, resp. del proc. amministrativo)	Euro 20,00

Criteri per l'attribuzione delle indennità:

1. L'importo dell'indennità delle commissioni consiliari è determinato con atto amministrativo di giunta o consiglio.
2. L'importo della "vacazione" è sancito dalla Legge e fa riferimento ai tariffari professionali vigenti all'epoca dell'inoltro della richiesta di parere; la "vacazione" è riferita alla singola seduta della Commissione ed è liquidabile una sola volta.
3. Le pratiche che per loro natura o complessità venissero sottoposte a successive o reiterate verifiche confluiranno in specifiche sedute extra, che non danno diritto al riconoscimento dell'emolumento tranne nei casi che venissero specificatamente motivati dal dirigente OO.PP. che detiene il potere di spesa e la facoltà di nomina degli esperti.
4. Le figure tecniche di cui ai punti c), d), e), f), h), hanno diritto:
 1. all'indennità istituzionale - se appartenenti ad altro Ente o Istituzione dello Stato;

2. all'indennità di membro della commissione consiliare - se dipendenti dello stato o di enti locali e non diversamente disposto dai rispettivi regolamenti;
3. all'importo della vacanza calcolata unitariamente - se professionisti iscritti ai relativi ordini professionali;
5. I requisiti per le figure tecniche di cui ai punti c), d), e), f), h), sono quelli previsti per l'individuazione del Collaudatore di cui alla L. 109/94 e s.m.i.
6. Gli importi sono al lordo delle imposte per i dipendenti pubblici al netto per i professionisti.

Art.14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie.

Art.

15

Clausola finale

Viste le vigenti leggi in materia e ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento, rilevata l'esclusiva competenza della potestà sindacale in fatto di nomina della Commissione, il Sindaco può esprimere parere negativo alle indicazioni nominative espresse dagli enti e/o uffici chiamati a partecipare ai lavori della stessa, ovvero, previo preavviso scritto, revocare la nomina di qualsiasi dei suoi componenti.

La carica di componente della Commissione Comunale di Vigilanza può intendersi legittima solo a seguito di decreto di nomina del Sindaco della città di Bagnone.

ALLEGATO A

ATTIVITÀ DI PUBBLICO SPETTACOLO A CARATTERE PERMANENTE DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN TRIPLICE COPIA UNITAMENTE ALLA RICHIESTA DI ESAME PROGETTO

1. Elaborati grafici redatti con la simbologia prevista dal D.M. 30.11.1883 a firma di tecnico abilitato, comprensivi di:

a) Planimetria in scala 1:1000 o 1:500 dalla quale risulti:

- l'ubicazione del fabbricato; le vie accesso per i mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco;
- la destinazione delle aree circostanti;
- il tipo e l'ubicazione delle risorse idriche (idranti, saracinesche di manovra, serbatoi ecc.).

b) Piante, prospetti e sezioni in scala 1:100 del locale in progetto, con evidenziati:

- la destinazione d'uso di ogni ambiente pertinente e non;
- la sistemazione dei settori dei posti a sedere e/o in piedi;
- gli accessi e le uscite di sicurezza con i relativi percorsi di esodo fino a luogo sicuro;
- la disposizione ed il tipo degli arredi e allestimenti;
- ubicazione dei servizi igienici.

N.B.: In caso di modifiche e strutture esistenti dovrà essere prodotta una tavola di confronto tra lo stato di fatto e di progetto con le colorazioni di rito (gialli e rossi).

2) Relazione tecnica descrittiva, a firma di tecnico abilitato, nella quale dovrà essere indicato:

- il tipo di spettacolo e /o intrattenimento;
- l'affollamento previsto;
- l'ottemperanza alla normativa prevista dalla regola tecnica allegata al D.M. 19/8/1996;
- le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali da impiegare per i rivestimenti e l'arredo in conformità ai criteri previsti dal D.M. 26.6.1984;
- requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali secondo le modalità di prova stabilite dalla Circolare Ministeriale n. 91 del 14.9.1961;
- descrizione degli interventi strutturali (ove previsti), e/o delle modifiche apportate alle strutture esistenti con indicazione dei carichi e sovraccarichi di calcolo conformemente alla normativa vigente all'atto della presentazione della domanda.

3) Progetto dell'impianto idrico antincendio e di segnalazione incendi ove previsto

4) Progetto dell'impianto elettrico da realizzare. a firma di tecnico abilitato, comprendente:

- schema a blocchi con indicato il punto di alimentazione, i quadri elettrici e la loro numerazione ed i cavi di collegamento (potenze elettriche, sezioni e tipologia cavi);
- schemi elettrici unifamiliari con l'indicazione delle caratteristiche nominali delle protezioni;
- disegni planimetrici dell'impianto elettrico con indicati il punto di alimentazione, i quadri elettrici ed il percorso dei cavi, compresa la modalità di posa e le eventuali protezioni previste;

- disegno planimetrico dell'impianto di messa a terra con indicata la tipologia e posizione dei dispersori e della rete di terra;
- relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare;
- le prestazioni previste contro le scariche atmosferiche e/o verifica dell'autoprotezione ovvero dichiarazione sostitutiva per i casi non previsti.

5. Dichiarazione che le opere strutturali di cui all'art. 4 della legge 5.11.1971 n. 1086 e sue successive modificazioni e/o integrazioni verranno denunciate ai sensi dell'art. 4 della legge medesima.

6) Schemi e relazione degli impianti di condizionamento estivo e invernale, ove siano evidenziati

- le condotte di mandata e di ripresa;
- il posizionamento delle prese d'aria;
- le caratteristiche termoigrometriche garantite;
- la quantità di aria esterna immessa per ogni persona;
- le caratteristiche della filtrazione dell'aria.

7) Relazione sull'impianto acustico secondo le modalità previste dal DPCM del 14.11.97 successivamente all'intrapresa dell'attività dovrà essere prodotta da parte del titolare una dichiarazione di ottemperanza a quanto prescritto dal D.P.C.M. n. 215 del 16.4.99.

N.B.: Per l'attività di pubblico spettacolo e di intrattenimento dei locali con capienza superiore a 200 posti, il predetto progetto e la relativa documentazione tecnica, di cui ai punti da 1a a 6 dovrà essere presentata contestualmente anche al Comando Vigili del Fuoco per il proprio parere di competenza, come previsto al punto 83 dell'allegato al D.M. 16.2.82.

ATTIVITÀ DI PUBBLICO SPETTACOLO A CARATTERE PERMANENTE DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN TRIPLICE COPIA UNITAMENTE ALLA RICHIESTA DI SOPRALLUOGO

1. Certificati di omologazione attestanti la classe di reazione al fuoco dei materiali di arredo e di rivestimento posti in opera, corredati della dichiarazione di conformità e di una dichiarazione attestante che sono state rispettate le condizioni di impiego e di posa in opera dei materiali, come previsto nei rispettivi certificati di omologazione; nonché certificati di omologazione, conformità e corrispondenza in opera delle porte, portoni e sipari resistenti al fuoco ove previsti.
2. Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, di cui alla legge 46/90 comprensive di relativi allegati, a firma dell'impresa installatrice. Di tale dichiarazione di conformità deve far parte integrante il progetto dell'impianto elettrico effettivamente realizzato, a firma di tecnico abilitato, e la relazione tecnica indicante la tipologia dei materiali utilizzati nonché eventuali schede tecniche e certificati dei materiali medesimi.
3. Copia dei moduli previsti per la denuncia dell'impianto di messa a terra e delle protezioni contro le scariche atmosferiche ove necessario.
4. Copia del Certificato di Collaudo statico (ed eventuali allegati) di tutte le strutture a firma di tecnico abilitato corredato dall'attestazione dell'avvenuto deposito presso il competente Ufficio del Comune.
5. Collaudo dell'impianto di segnalazione incendi ove previsto.
6. Collaudo dell'impianto idrico antincendio evidenziante la portata e la pressione dello stesso e relativa dichiarazione di conformità.
7. Verbale di verifica dell'impianto di condizionamento e relativa dichiarazione di conformità.

N.B.: Contestualmente alla richiesta di sopralluogo, dovrà essere prodotta al Comando VV.F. la richiesta di rilascio del certificato prevenzione incendi con gli allegati previsti dal D.M. 44 maggio 1998 per le attività soggette al controllo della prevenzione incendi, di cui al D.M. 16 febbraio 1982. In ottemperanza di quanto sopra indicate dovrà essere prodotta alla Commissione Comunale la ricevuta rilasciata dal Comando dei Vigili del Fuoco.

ALLEGATO B

MANIFESTAZIONI E ATTIVITÀ A CARATTERE TEMPORANEO DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN TRIPLICE COPIA UNITAMENTE ALLA RICHIESTA DI ESAME PROGETTO:

1. Planimetria in scale 1:1000 o 1:500 a firma di tecnico abilitato evidenziante:

- l'area che verrà utilizzata per la manifestazione;
- la recinzione e le relative aperture per l'esodo;
- l'ubicazione dei palchi, "americane", stands, tensostrutture, bombole di gas, giostre, attrazioni; la sistemazione dei posti a sedere e/o in piedi;
- l'ubicazione degli idranti stradali esistenti nelle immediate vicinanze e degli altri mezzi di spegnimento fissi e portatili;
- l'ubicazione dei servizi igienici previsti.

N.B.: Le strutture dovranno essere chiaramente identificate con riferimento alle diverse tipologie descritte nella relazione.

2. Relazione tecnica descrittiva, a firma di tecnico abilitato, evidenziante:

- il tipo di manifestazione e le modalità di svolgimento;
- i requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali secondo le modalità di prova stabilita dalla Circolare Ministeriale n. 91 del 14.9.1961, ove previsto;
- le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali impiegati per i rivestimenti e gli arredi secondo i criteri previsti dal D.M. 26.6.1984.

STRUTTURE

Descrizione generale di ogni tipologia di struttura installata firmata da tecnico abilitato indicante:

- i materiali utilizzati e le modalità di utilizzo;
- i carichi e i sovraccarichi considerati conformemente alla normativa vigente all'atto della presentazione della domanda;
- le modalità di ancoraggio e/o di controvento.

4. Dichiarazione di idoneità delle strutture ai carichi previsti.

5. Schema delle caratteristiche dimensionali (superficie e altezza) di tutte le strutture installate.

N.B.: Nel caso in cui la documentazione in possesso del richiedente, relativa alla/e struttura/e da installare, sia redatta in lingua straniera, sarà necessario produrre una dichiarazione firmata da tecnico abilitato che attesti la conformità della/e struttura/e in questione alle normative italiane vigenti.

IMPIANTO ELETTRICO

6. Progetto dell'impianto elettrico da realizzare, a firma di tecnico abilitato, comprendente:

- schema a blocchi con indicato il punto di alimentazione, i quadri elettrici e la loro numerazione ed i cavi di collegamento (potenze elettriche, sezioni e tipologia cavi);
- schemi elettrici unifilari con indicazione delle caratteristiche nominali della protezioni;
- disegni planimetrici dell'impianto elettrico con indicati il punto di alimentazione, i quadri elettrici ed il percorso dei cavi, compresa la modalità di posa e le eventuali protezioni previste;
- disegno planimetrico dell'impianto di messa a terra con indicata la tipologia e posizione dei dispersori e della rete di terra;
- relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare;
- le protezioni previste contro le scariche atmosferiche e/o verifica dell'autoprotezione ovvero dichiarazione sostitutiva per i casi non previsti.

IMPIANTI A GAS

7. Elaborato grafico, corredato di relazione tecnica descrittiva, dell'impianto da realizzare in conformità alle norme UNI - CIG.

RUMORI

8. Richiesta di deroga alle autorità competenti o autocertificazione del rispetto dei limiti di rumorosità previsti dal DPCM 14.11.1997.

ALLEGATO C

IMPIANTI SPORTIVI CON CAPIENZA SUPERIORE A 100 POSTI DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN TRIPLICE COPIA UNITAMENTE ALLA RICHIESTA DI ESAME PROGETTO:

1. Elaborati grafici redatti con simbologia prevista dal D.M. 30.11.1983 a firma di tecnico abilitato comprensivi di:

- Planimetria in scala 1:1000 o 1:500 rappresentante l'impianto o il complesso sportivo, l'area di servizio annessa, ove necessaria, e la zona esterna;
- Piante in scala 1:100 ai vari livelli rappresentanti l'impianto sportivo con gli spazi o lo spazio di attività sportiva, la zona spettatori con disposizione e numero di posti, spazi e servizi accessori e di supporto, dimensioni e caratteristiche del sistema di vie d'uscita, elementi di compartimentazione, impianti tecnici ed antincendio;
- Sezioni longitudinali e trasversali dell'impianto sportivo e prospetti, in scala 1:100.

N.B.: In caso di modifiche a strutture esistenti dovrà essere prodotta una tavola di confronto tra lo stato di fatto e di progetto con le colorazioni di rito (gialli e rossi)

2. Relazione tecnica descrittiva, a firma di tecnico abilitato, nella quale dovrà essere indicato:

- il tipo di attività sportiva;
- l'affollamento previsto;
- l'ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M. 18.3.1996;
- le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali da impiegare per i rivestimenti e l'arredo in conformità ai criteri previsti dal D.M. 26.6.1984;
- requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali secondo le modalità di prova stabilite dalla Circolare Ministeriale n. 91 del 14.9.1961;

- descrizione degli interventi strutturali (ove previsti), e/o delle modifiche apportate alle strutture esistenti con indicazione dei carichi e sovraccarichi di calcolo conformemente alla normativa vigente all'atto della presentazione della domanda.

Progetto dell'impianto idrico antincendio e di segnalazione incendi ove previsto.

3. Progetto dell'impianto elettrico da realizzare, a firma di tecnico abilitato comprendente:

- schema a blocchi con indicato il punto di alimentazione, i quadri elettrici e la loro numerazione ed i cavi di collegamento (potenze elettriche, sezioni e tipologia cavi);
- schemi elettrici unifilari con l'indicazione delle caratteristiche nominali delle protezioni;
- disegni planimetrici dell'impianto elettrico con indicati il punto di alimentazione, i quadri elettrici ed il percorso dei cavi, compresa la modalità di posa e le eventuali protezioni previste;
- disegno planimetrico dell'impianto di messo a terra con indicate la tipologie e posizione dei dispersori e della rete di terra;
- relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dall'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare;
- le protezioni previste contro le scariche atmosferiche e/o verifica dell'autoprotezione ovvero dichiarazione sostitutiva per i casi non previsti.

5. Dichiarazione che le opere strutturali di cui all'art. 4 della legge 5.11.1971 n. 1086 e sue successive modificazioni e/o integrazioni verranno denunciate ai sensi dell'art. 4 della legge medesima.

6. Schemi e relazione degli impianti di condizionamento estivo e invernale, nei quali siano evidenziati:

- le condotte di mandata e di ripresa;
- il posizionamento della presa d'aria;
- le caratteristiche termoigrometriche garantite;
- la quantità di aria esterna immessa per ogni persona;
- le caratteristiche della filtrazione dell'aria.

7. Relazione sull'impatto acustico secondo le modalità previste dal DPCM del 14.11.1997.

8. Parere sul progetto da parte del C.O.N.I. ai sensi della legge 2 febbraio 1939, n. 302 e successive modificazioni.

N.B.: Il predetto progetto e la relativa documentazione tecnica, di cui ai punti da 1 a 5 dovrà essere presentato contestualmente anche al Comando Vigili del Fuoco per il proprio parere di competenza, come previsto al punto 83 dell'allegato al D.M. 16.2.1962.

**IMPIANTI SPORTIVI CON CAPIENZA SUPERIORE A 100 POSTI
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN TRIPLICE COPIA UNITAMENTE ALLA
RICHIESTA DI SOPRALLUOGO:**

1. Certificati di omologazione attestanti la classe di reazione al fuoco dei materiali di arredo e di rivestimento posti in opera, corredati della dichiarazione di conformità e di una dichiarazione attestante che sono state rispettate le condizioni d'impiego e di posa in opera dei materiali, come previsto nei certificati di omologazione nonché certificati di omologazione, conformità e corrispondenza in opera delle porte, portoni e sipari resistenti al fuoco, ove previsti.

2. Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, di cui alla legge 46/90 comprensiva di relativi allegati, a firma dell'impresa installatrice. Di tale dichiarazione di conformità deve far parte integrante il progetto dell'impianto elettrico effettivamente realizzato a firma di tecnico abilitato, e la relazione tecnica indicante la tipologia dei materiali utilizzati nonché eventuali schede tecniche e certificati dei materiali medesimi.
3. Copia dei moduli previsti per la denuncia dell'impianto di messa a terra e delle protezioni contro le scariche atmosferiche ove necessario.
4. Copia del Certificato di Collaudo statico (ed eventuali allegati) di tutte le strutture a firma di tecnico abilitato, corredato dall'attestazione dell'avvenuto deposito presso il competente Ufficio del Comune.
5. Collaudo dell'impianto di segnalazione incendi ove previsto.
6. Collaudo dell'impianto idrico antincendio evidenziante la portata e la pressione dello stesso e relativa dichiarazione di conformità.
7. Verbale di verifica dell'impianto di condizionamento e relativa dichiarazione di conformità.

N.B.:

1. Su specifica richiesta della Commissione Comunale di Vigilanza, e comunque ogni 10 anni a far data dal certificato di collaudo statico, deve essere prodotto un certificato di idoneità statica, rilasciato da tecnico abilitato.
2. Contestualmente alla richiesta di sopralluogo, dovrà essere prodotta al Comando VV.F. la richiesta di rilascio del certificato prevenzione incendi con gli allegati previsti dal D.M. 4 maggio 1998 per le attività soggette al controllo della prevenzione incendi, di cui al D.M. 16 febbraio 1982. In ottemperanza di quanto sopra indicato dovrà essere prodotta alla Commissione Comunale la ricevuta del Comando Vigili del Fuoco.

ALLEGATO D

MANIFESTAZIONI ATTIVITÀ A CARATTERE TEMPORANEO "TEATRI TENDA" DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN TRIPLICE COPIA UNITAMENTE ALLA RICHIESTA DI ESAME PROGETTO:

1. Planimetria in scala 1:500 rappresentante l'area destinata all'installazione e le aree adiacenti con indicazioni relative all'altimetria ed alla destinazione degli edifici circostanti la cui distanza di rispetto non dovrà essere inferiore a 20 mt. a firma di tecnico abilitato evidenziante inoltre:

- la recinzione e le relative aperture per l'esodo;
- l'ubicazione degli idranti stradali esistenti nelle immediate vicinanze e degli altri mezzi di spegnimento fissi e portatili;
- l'ubicazione del generatore di calore.

2. Planimetria in scala 1:100 del locale a firma di tecnico abilitato, evidenziante:

- l'affollamento previsto;
- la sistemazione dei settori dei posti a sedere e/o in piedi;
- gli accessi e le uscite di sicurezza con i relativi percorsi di esodo fino a luogo sicuro;
- la disposizione dei tipi di arredo e di allestimento;
- l'indicazione delle installazioni ed impianti previsti;
- l'ubicazione dei servizi igienici.

3. Relazione tecnica descrittiva, a firma di tecnico abilitato, evidenziante:

- il tipo di manifestazione e le modalità di svolgimento;
- i requisiti di resistenza ai fuoco degli elementi strutturali secondo le modalità di prova stabilite dalla Circolare Ministeriale n. 91 del 14.9.1961;
- le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali impiegati per i rivestimenti e gli arredi secondo i criteri previsti dei D.M. 26.6.1984.

4. Progetto dell'impianto idrico antincendio ove previsto

STRUTTURE

5. Descrizione generale di ogni tipologia di struttura installata firmata da tecnico abilitato indicante:

- i materiali utilizzati e le modalità di utilizzo
- i carichi e i sovraccarichi considerati conformemente alla normativa vigente all'atto della presentazione della domanda
- le modalità di ancoraggio e/o di controvento.

6. Dichiarazione di idoneità delle strutture ai carichi previsti

7. Schema delle caratteristiche dimensionali (superficie e altezza) e strutturali di tutte le strutture installate.

N.B.: Nel caso in cui la documentazione in possesso del richiedente, relativa alla /e struttura/e da installare, sia redatta in lingua straniera, sarà necessario produrre una dichiarazione firmata da tecnico abilitato che attesti la conformità della/e struttura/e in questione alle normative italiane vigenti.

IMPIANTO ELETTRICO

8. Progetto dell'impianto elettrico da realizzare, a firma di tecnico abilitato, comprendente:

1. schema a blocchi con indicato il punto di alimentazione, i quadri elettrici e la loro numerazione ed i cavi di collegamento (potenze elettriche, sezioni e tipologia cavi);
2. schermi elettrici unifilari con l'indicazione delle caratteristiche nominali dalle protezioni;
3. disegni planimetrici dell'impianto elettrico con indicati il punto di alimentazione, i quadri elettrici ed il percorso dei cavi, compresa la modalità di posa e le eventuali protezioni previste;
4. disegno planimetrico dell'impianto di messa a terra con indicata la tipologia e posizione dei dispersori e della rete di terra;
5. relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare;
6. le protezioni previste contro le scariche atmosferiche e/o verifica dell'autoprotezione ovvero dichiarazione sostitutiva per i casi non previsti.

RUMORI

9. Richiesta di deroga alle autorità competenti o autocertificazione del rispetto dei limiti di rumorosità previsti dal DPCM 14.11.1997.

10. Relazione degli impianti di riscaldamento e ricambio aria, nella quale siano evidenziati tra l'altro il posizionamento del generatore di calore rispetto alla struttura a tenda.

**MANIFESTAZIONI E ATTIVITÀ A CARATTERE TEMPORANEO “TEATRI TENDA”
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN COPIA SINGOLA ALL’ATTO DEL
SOPRALLUOGO**

1. Certificato di collaudo statico a firma di tecnico abilitato per i palchi di altezza superiore a m. 0,80 e per tutte le altre strutture installate.
2. Dichiarazione di corretta installazione e montaggio per ogni struttura installata, a firma di tecnico preposto dalla ditta installatrice.
3. Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di cui alla legge 46/90 comprensiva di relativi allegati, a firma dell'impresa installatrice. Di tale dichiarazione deve far parte integrante il progetto dell'impianto elettrico effettivamente realizzato, a firma di tecnico abilitato e la relazione tecnica indicante la tipologia dei materiali utilizzati nonché eventuali schede tecniche e certificati dei materiali medesimi. Nel caso di impianto elettrico derivato da impianto fisso esistente dovrà essere rilasciata da tecnico abilitato una dichiarazione attestante che l'impianto nel suo complesso, a partire dal punto di alimentazione dell'impianto fisso, è rispondente alle norme vigenti. Dovrà inoltre essere sempre disponibile la dichiarazione di conformità dell'impianto fisso e la documentazione attestante la corretta esecuzione della manutenzione e delle verifiche periodiche.
4. Certificati di omologazione attestanti la classe di reazione al fuoco dei materiali di rivestimento e di arredo posti in opera, corredati della rispettiva dichiarazione di conformità e da una dichiarazione da cui risulti che le condizioni di impiego e di posa in opera di detti materiali siano conformi a quelle indicate sui rispettivi certificati di omologazione nonché certificati di omologazione, conformità e corrispondenza in opere delle porte, portoni e sipari resistenti al fuoco, ove previsti.
5. Copia della richiesta alla competente ASL. di rilascio dell'autorizzazione sanitaria ai sensi del DPR 327/80 in caso di produzione o di somministrazione di alimenti e bevande.

ALLEGATO E

**MANIFESTAZIONE E ATTIVITA' A CARATTERE TEMPORANEO “CIRCHI –
SPETTACOLI VIAGGIANTI”
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN TRIPLICE COPIA UNITAMENTE ALLA
RICHIESTA DI ESAME PROGETTO:**

Elaborati grafici redatti con la simbologia prevista dal D.M. 30.11.1983 a firma di tecnico abilitato, comprensivi di:

1. Planimetria in scala 1:1000 o 1:500 rappresentante:

- l'area destinata all'installazione e le aree adiacenti;
- la recinzione e le relative aperture per l'esodo;
- l'ubicazione degli idranti stradali esistenti nelle immediate vicinanze e degli altri mezzi di spegnimento fissi e portatili;
- la distanza tra le attrazioni e i tendoni. che non dovrà essere inferiore a mt. 6;
- l'ubicazione del generatore di calore;
- l'ubicazione dei servizi igienici.

2. Planimetria in scala 1:100 del locale a firma di tecnico abilitato, evidenziante:

- l'affollamento previsto;
- la sistemazione dei settori dei posti a sedere e/o in piedi
- gli accessi e le uscite di sicurezza con i relativi percorsi di esodo fino a luogo sicuro;
- la disposizione del tipo di arredo e di allestimento;
- l'indicazione delle installazioni ed impianti previsti;
- l'ubicazione dei servizi igienici.

3. Relazione tecnica descrittiva, a firma di tecnico abilitato, evidenziante:

- il tipo di manifestazione e le modalità di svolgimento
- le misure adottate per la prevenzione degli incendi;
- le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali impiegati per i rivestimenti e gli arredi secondo i criteri previsti dal D.M. 26.6.1984.

STRUTTURE

4. Descrizione generale di ogni tipologia di struttura eventualmente installata (con esclusione delle giostre e dei padiglioni, per le quali si procederà ad acquisire la documentazione necessaria in sede di sopralluogo) firmata da tecnico abilitato indicante:

1. i materiali utilizzati e le modalità di utilizzo;
2. i carichi e i sovraccarichi considerati conformemente alla normativa vigente all'atto della presentazione della domanda;
3. le modalità di ancoraggio e/o di controvento.

5. Dichiarazione di idoneità della strutture suddette ai carichi previsti

6. Schema delle caratteristiche dimensionali (superficie e altezza) o strutturali di tutte le strutture installate.

N.B.: Nel caso in cui la documentazione in possesso del richiedente, relativa alla/e struttura/e da installare, sia redatte in lingue straniera, sarà necessario produrre una dichiarazione firmata da tecnico abilitato che attesti la conformità della/e struttura/e in questione alle normative italiane vigenti.

IMPIANTO ELETTRICO

7. Progetto dell'impianto elettrico da realizzare, a firma di un tecnico abilitato, comprendente;

- schema a blocchi con indicato il punto di alimentazione, i quadri elettrici, la loro numerazione ed i cavi di collegamento (potenze elettriche, sezioni e tipologia cavi);
- schemi elettrici unifilari con l'indicazione delle caratteristiche nominali delle protezioni;
- disegni planimetrici dell'impianto elettrico con indicati il punto di alimentazione, i quadri elettrici ed il percorso dei cavi, compresa la modalità di posa e le eventuali protezioni previste;
- disegno planimetrico dell'impianto di messa a terra con indicata la tipologia e posizione dei dispersori e della rete di terra;

- relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare;
- le protezioni previste contro le scariche atmosferiche e/o verifica dell'autoprotezione ovvero dichiarazione sostitutiva per i casi non previsti.

8. Dichiarazione dell'esercente di essere in possesso dei nulla osta di Agibilità Ministeriale di cui alla legge 18 marzo 1968 n. 337.

MANIFESTAZIONE E ATTIVITÀ A CARATTERE TEMPORANEO “CIRCHI – SPETTACOLI VIAGGIANTI”

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN COPIA SINGOLA ALL'ATTO DEL SOPRALLUOGO

1. Certificato di collaudo a firma di tecnico abilitato riguardante l'idoneità delle strutture portanti, apparati meccanici, idraulici ed elettrici di ogni singola attrazione installata (giostre e padiglioni).

2. Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di cui alla legge 46/90 a partire dal punto di consegna dell'Ente erogatore, a firma della ditta installatrice e/o verbale di collaudo a firma di tecnico abilitato. La predetta dichiarazione di conformità dovrà essere comprensiva degli allegati obbligatori e del progetto dell'impianto aggiornato secondo quanto effettivamente realizzato, a firma di tecnico abilitato e della relazione tecnica indicante la tipologia dei materiali utilizzati nonché eventuali schede tecniche e certificati dei materiali medesimi.

Nel caso di impianto elettrico derivato da impianto fisso esistente dovrà essere rilasciata da tecnico abilitato una dichiarazione attestante che l'impianto nel suo complesso, a partire dal punto di alimentazione dell'impianto fisso, è rispondente alle norme vigenti.

Dovrà inoltre essere sempre disponibile la dichiarazione di conformità dell'impianto fisso e la documentazione attestante la corretta esecuzione della manutenzione e delle verifiche periodiche.

3. Certificati di omologazione attestanti la classe di reazione al fuoco dei materiali di rivestimento e di arredo posti in opera, corredati della rispettiva dichiarazione di conformità e da una dichiarazione da cui risulti che le condizioni di impiego e di posa in opera di detti materiali sono conformi a quelle indicate sui rispettivi certificati di omologazione, nonché certificati di omologazione, conformità e corrispondenza in opera delle porte, portoni e sipari resistenti al fuoco, ove richiesti dalle vigenti norme.

4. Copia della richiesta alla competente ASL di rilascio dell'autorizzazione sanitaria ai sensi del DPR 327/80 in caso di produzione o di somministrazione di alimenti e bevande

(1) a) L'istituto dell' "agibilità" viene introdotto e sancito dagli artt. 220 e 221 in seno al Capo IV (Dell'igiene degli abitati urbani e rurali e delle abitazioni) del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Tale istituto è di esclusiva competenza del Podestà, quindi del Sindaco, e si concretizza in una "autorizzazione" rilasciata al richiedente, nel rispetto dei regolamenti locali di igiene.

b) La norma viene integrata nella sostanza dagli artt. 4 e 5 del DPR 22 aprile 1994, n. 425 con l'introduzione degli obblighi relativi al collaudo statico delle opere di conglomerato cementizio armato e a struttura metallica e quelle d'iscrizione al catasto.

c) L'art. 220 viene abrogato dal D.Lgs. del 6 giugno 2001, n.378 e sostituito dall' art. 24 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".

d) Con l'entrata in vigore del Testo Unico di cui al D.Lgs. del 6 giugno 2001, n.378, in relazione alle facoltà sancite dal Testo Unico sugli Enti Locali, il rilascio delle autorizzazioni in materia urbanistica, di edilizia e igiene urbana è delegato dal sindaco al SUAP, di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto.

(2) È questo il caso di una medesima manifestazione che, ad esempio, si svolge in un giorno dell'anno e nella seconda annualità successiva a quella del rilascio del certificato dovesse aver luogo in data non coincidente ai 365+365gg. ma successiva di un lasso temporale non superiore a 30gg.